

**CARPIFORMAZIONE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

STATUTO

DENOMINAZIONE –OGGETTO – SEDE – DURATA

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione Carpiformazione.s.r.l. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera "e" della L. 142/90 e ss.mm.ii.

ART. 2

La società è costituita per lo svolgimento della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale dell'Emilia Romagna del 7 novembre 1995 n. 54 ed ha per oggetto la gestione della formazione professionale e in particolare di un Polo di Eccellenza per il settore tessile-abbigliamento a carattere regionale, con prospettive nazionali ed europee, per lo svolgimento dell'attività di: informazione e orientamento, formazione in ambito scolastico e post-scolastico, universitario e post-universitario, formazione aziendale, formazione continua, formazione per adulti, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali ed ogni altra iniziativa che possa direttamente o indirettamente contribuire al perseguimento del proprio scopo.

Potrà assumere partecipazioni in altre società, imprese od enti aventi oggetto affine o sinergico al proprio nonché compiere ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, ritenuta utile o necessaria dal Consiglio di Amministrazione e porre in essere convenzioni con enti, dipartimenti e istituti anche universitari sia italiani che esteri.

ART. 3

La società ha sede in Carpi in via Nuova Ponente, 24.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 4

La durata della società è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

SOCI E CAPITALE SOCIALE

ART. 5

Possono far parte della società gli enti pubblici, territoriali e non, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le cooperative, i consorzi, le imprese e tutti gli enti e le diverse forme giuridiche che abbiano interesse per l'attività svolta dalla società.

ART. 6

Il Capitale Sociale è di Lit. 486.000.000 (251.000 Euro) ed è diviso in quote del valore di 1 Euro cadauna.

ART. 7

La maggioranza assoluta del capitale sociale deve essere detenuta dal Comune di Carpi ed in ogni caso dagli enti pubblici ai sensi dell'art. 22 n. 3 lettera E della legge 8 giugno 1990 n. 142 e ss.mm.ii.

Fermo restando la partecipazione maggioritaria del capitale pubblico, il Capitale Sociale potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, i quali avranno diritto di opzione in proporzione alle quote da ciascuno possedute. In caso di rinuncia all'esercizio del diritto d'opzione da parte degli altri soci, il Comune di Carpi potrà proporre l'ingresso di nuovi soci.

ART. 8

I soci che intendono alienare, in tutto o in parte, le quote possedute, o i diritti di opzione relativi alla sottoscrizione di quote di nuova emissione dovranno farne offerta in prelazione al Comune di Carpi il quale potrà partecipare all'acquisto di azioni, farne offerta in prelazione ad altri soci, o proporre l'ingresso di nuovi soci.

Resta ferma la partecipazione maggioritaria del capitale pubblico.

L'offerta in prelazione sarà inoltrata al Presidente della società e dovrà indicare il prezzo delle quote e dei diritti di opzione offerti, nonché eventuali altre clausole contrattuali. Il prezzo non potrà comunque essere superiore al valore della quota risultante del Patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato.

Il Presidente della società inoltrerà al Comune di Carpi l'offerta di prelazione. Il Comune di Carpi entro 30 giorni comunicherà al Presidente l'intenzione di acquistare le azioni, venderle a nuovi soci, o offrirle in prelazione ai soci in proporzione a quote possedute.

Il Presidente della società, in base al libro soci, riferirà l'offerta ai soci entro trenta giorni della summenzionata comunicazione; i soci destinatari dell'offerta dovranno comunicare, entro trenta giorni, al Presidente della società, se ed in quale misura intendano esercitare la prelazione.

Entro otto giorni dalla scadenza del predetto termine il Presidente della società dovrà comunicare al socio l'esito della propria offerta.

Le eventuali quote, o diritti di opzione, offerti che non avessero trovato collocamento presso i soci, potranno essere dal loro proprietario alienati a terzi, purchè a condizioni identiche a quelle offerte ai consoci, ferma restando la maggioranza pubblica del capitale prevista al primo comma del presente articolo e ferma restando la pronuncia di gradimento dell'ingresso di terzi da parte del Comune di Carpi.

ART. 9

E' consentita la raccolta di risparmio tramite acquisto di fondi con l'obbligo di rimborso, presso soci, a condizione che la raccolta stessa sia rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, soggetti che devono detenere almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Eventuali evoluzioni anche normative varianti le condizioni sufficienti e necessarie onde la raccolta di risparmio presso soci non sia considerata "raccolta di risparmio tra il pubblico", sarà automaticamente recepita nel presente statuto senza necessità di modifica dello stesso.

I finanziamenti dei soci alla società sono infruttiferi, salvo diversa delibera dell'assemblea, ed anche non proporzionali alla quota di partecipazione posseduta da ciascun socio nel capitale sociale.

ASSEMBLEE

ART. 10

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Elabora la strategia complessiva della società, approva le linee di indirizzo e il piano programma annuale, comprensivo eventualmente del relativo piano finanziario ed esercita un'azione di verifica sulla coerenza tra le linee indicate e gli obiettivi raggiunti; può a tal fine costituire gruppi di lavoro di approfondimento tecnico-scientifico.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea ordinaria può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea elegge il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto in assemblea. Il socio ha diritto ad un voto per ogni euro.

ART. 12

Le convocazioni delle assemblee sono fatte dagli amministratori con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro soci (art. 2484 c.c.). Nella lettera devono essere indicati giorno, luogo, ora della convocazione e materie trattate.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale.

ART. 13

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi della legge anche da non socio. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea anche per delega.

ART. 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza l'assemblea elegge il proprio presidente.

ART. 15

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria

sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto. L'assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi dei presenti aventi diritto.

AMMINISTRAZIONE

ART. 16

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, Vicepresidente e da un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta esclusione soltanto per quelli tassativamente riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea dei soci. Spetta al Consiglio redigere il bilancio annuale da presentare per l'approvazione all'assemblea e dare esecuzione alle deliberazioni della stessa. La determinazione del numero di consiglieri è fatta dall'assemblea che procede alla loro nomina e ne fissa l'eventuale compenso. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, salvo non vengano revocati anticipatamente dall'assemblea dei soci, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione mediante delibera a maggioranza assoluta, ovvero cessino dalla carica di consiglieri. Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 c.c. (divieto di concorrenza).

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, nominare un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, Vice-Presidente e tre membri del Consiglio di Amministrazione, per l'esecuzione di compiti gestionali, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, per lo svolgimento di alcuni atti di sua competenza, il direttore della società. Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti.

ART. 18

Al Presidente o chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente. Il Presidente: predispone, sentito il Direttore, gli atti sui quali il CdA dovrà pronunciarsi; coordina l'attività degli organi della società in modo da assicurare unità d'indirizzo nell'operato dei medesimi.

ART. 19

Il Consiglio si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purchè in Emilia Romagna, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 20

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi, almeno sette giorni prima dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo, e nei casi di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima.

ART. 21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

ART. 22

Viene stabilito che il Direttore della società di capitali viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministrazione Comunale di Carpi.

Il direttore:

- 1 – collabora con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione per la realizzazione degli scopi ed il raggiungimento dei fini per i quali è costituita la società;
- 2 – cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal CdA e dei provvedimenti adottati dal Presidente nell'ambito delle rispettive competenze;
- 3 – collabora nell'elaborazione e nell'istruzione delle proposte da sottoporre all'approvazione degli Organi Sociali;
- 4 – è responsabile dell'efficienza dei servizi e del funzionamento e dell'organizzazione degli uffici della società;
- 5 – è responsabile della conservazione del patrimonio della società.

Il direttore partecipa con funzione consultiva alle sedute del CdA, ove può essere chiamato a fungere da segretario.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 23

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, la quale provvede a nominare anche il presidente, e funzionanti ai sensi di legge. Il collegio sindacale esercita il controllo sull'amministrazione della società e tutte le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Ai sindaci è attribuito l'emolumento previsto dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti, salvo diversa determinazione dell'assemblea.

BILANCIO E UTILI

ART. 24

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procederanno alla redazione del bilancio sociale, nonché degli altri documenti previsti dalla legge, entro i termini di legge.

ART. 25

Durante la vita della società non verranno distribuiti utili che verranno imputati a fondi di riserva legale per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge e per il residuo destinati allo sviluppo della società con imputazione ad altre riserve o fondi.

SCIoglIMENTO

ART. 26

Addivenendosi, in qualunque momento e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 27

Ogni controversia tra i soci o tra i soci e la società sarà devoluta alla decisione di un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno dei contendenti e da uno o due membri (onde costituire un collegio con numero dispari di membri) scelti unanimemente dagli arbitri designati dalle parti ed in difetto dall'Assessore alle attività produttive della Regione Emilia-Romagna su istanza anche di una sola delle parti. Gli arbitri decideranno irritualmente quali amichevoli compositori, omessa ogni e qualsiasi formalità che non sia indispensabile per la costituzione del contraddittorio.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 28

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si fa riferimento e rinvio alle disposizioni di legge in materia.